

## ACCORDO AZIENDALE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In Montebelluna, il giorno 25 gennaio 2012


Tra  
VENETO BANCA SCPA  
e  
le OO.SS.  
DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA

### PREMESSO CHE:

- a) Veneto Banca scpa applica il CCNL del credito;
- b) la Banca è già aderente al Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza e al Fondo Aperto Previgen Global;
- c) per i dipendenti provenienti dalla fusione per incorporazione della Banca Popolare di Intra, sono operativi i Fondi Aziendali delle Aziende di Provenienza, come previsto dall'art. 10 dell'accordo del 17.11.2010;
- d) al fine di armonizzare i trattamenti previdenziali previsti ed ottimizzarne l'offerta, le parti hanno convenuto di aggiungere ai due Fondi aperti di cui alla presente lettera b) un Fondo di settore, come da Accordo del 17.11.2010;
- e) con Protocollo di Intesa quadro del 4.11.2011, qui da intendersi integralmente richiamato e riportato, le Parti hanno altresì convenuto di sciogliere il Fondo Pensione Complementare per il personale della Banca Popolare di Intra;
- f) lo Statuto, il Regolamento del Fondo Pensione Previbank, la "Nota Informativa per i potenziali aderenti", il Regolamento per gli investimenti finanziari, il Regolamento per la prosecuzione volontaria della contribuzione in caso di maturazione dei requisiti pensionistici, il Regolamento per l'iscrizione delle Persone fiscalmente a carico ed il Regolamento Operativo per gli Enti Aderenti, pubblicati su sito *internet* di Previbank ([www.previbank.it](http://www.previbank.it)), sono conosciuti dalle Parti.
- g) lo Statuto, il Regolamento del Fondo Pensione Previp, la "Nota Informativa per i potenziali aderenti", il Regolamento per gli investimenti finanziari, il Regolamento per la prosecuzione volontaria della contribuzione in caso di maturazione dei requisiti pensionistici, il Regolamento per l'iscrizione delle Persone fiscalmente a carico ed il Regolamento Operativo per gli Enti Aderenti, pubblicati su sito *internet* di Previp ([www.previp.it](http://www.previp.it)), sono conosciuti dalle Parti.

Tutto ciò premesso e richiamato le Parti concordano quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.



## Art. 1 Destinatari

Per effetto del presente accordo l'Azienda aderisce al Fondo Previbank.

L'adesione al Fondo Previp è subordinata ad una formale verifica da parte di COVIP dei requisiti richiesti al Fondo stesso per l'accoglimento delle adesioni da parte di tutti i dipendenti di Veneto Banca.

Di conseguenza potranno iscriversi a detti Fondi Pensione oltre agli attuali già presenti in Azienda i Dipendenti:

- a) attualmente in servizio, assunti a tempo indeterminato ovvero assunti con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento o a tempo determinato con le modalità di seguito chiarite;
- b) assunti successivamente alla stipulazione del presente Accordo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, con apprendistato o inserimento, con decorrenza dalla data di assunzione.

L'iscrizione avrà luogo a condizione che il Dipendente abbia manifestato, ai sensi dell'Art. 3, comma 3 del D.Lgs. 252/05 e adottando l'apposita modulistica predisposta dal Fondo di previdenza, la volontà di aderire ed abbia rilasciato all'Azienda una delega irrevocabile per le trattenute dei contributi previsti a suo carico dal presente Accordo.

*E' prevista la possibilità di iscrizione al Fondo delle persone fiscalmente a carico dei Dipendenti iscritti, nell'osservanza di quanto stabilito dallo Statuto dei Fondi e secondo i criteri e le modalità del Regolamento per l'iscrizione delle Persone Fiscalmente a carico di cui alle premesse, laddove previsto.*

## Art. 2 - Modalità di adesione

L'adesione al Fondo è volontaria e viene attuata, conformemente alla normativa vigente, tramite la sottoscrizione del modulo di adesione, di cui è corredata la nota informativa.

Ferme le norme di legge vigenti, i lavoratori di cui all'art. 1 possono aderire al Fondo anche tramite il solo conferimento del TFR.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, lett. b), del Decreto legislativo, il TFR maturando dei dipendenti di cui all'art. 1 è conferito al Fondo a cui aderiscono il maggior numero di iscritti se questi, entro il 30 giugno 2007, ovvero entro sei mesi dall'assunzione, non abbiano espresso alcuna volontà circa la destinazione dello stesso TFR (c.d. modalità tacita).

Saranno peraltro fatte salve ai sensi di legge le eventuali scelte già effettuate dai lavoratori già in servizio o assumendi.

## Art. 3 contribuzione

Per ciascun lavoratore che abbia aderito al fondo, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo, la contribuzione al fondo è determinata secondo le seguenti misure minime:

a) contributo a carico dell'Azienda: è pari alle seguenti percentuali

personale Veneto Banca	2% per i primi sei anni dall'iscrizione al fondo pensione	4,5% dal settimo anno di iscrizione al fondo pensione
personale proveniente da Banca Popolare di Intra	3,60% per i lavoratori occupati dopo il 28/4/1993; tale percentuale sarà elevata al 4,5% dal settimo anno di iscrizione alle forme previdenziali, e comunque non prima del 1° giugno 2012	5,60% per i lavoratori occupati al 28/4/1993
personale proveniente da Banca Popolare di Monza e Brianza	3,60%, tale percentuale sarà elevata al 4,5% dal settimo anno di iscrizione alle forme previdenziali	
personale proveniente da Banca di Bergamo	2% per i primi sei anni dall'iscrizione al fondo pensione	4,5% dal settimo anno di iscrizione al fondo pensione

Per quanto riguarda le spese, l'azienda non sopporterà alcun onere aggiuntivo al di fuori della quota associativa, che verrà anticipata dall'Azienda e in ogni caso recuperata dai dipendenti che aderiranno ai Fondi per i quali detta quota è prevista.

b) contributo a carico del lavoratore: minimo 1% della retribuzione annua complessiva assunta a base per la determinazione del T.F.R. I dipendenti provenienti dalle Aziende Banca Popolare di Intra e Banca Popolare di Monza, la cui percentuale minima a carico del dipendente presso i Fondi pensione di provenienza era il 2%, al momento della decisione di iscriversi o trasferire la posizione a uno dei fondi a disposizione di Veneto Banca sepa dovranno anche indicare la percentuale a proprio carico (minimo 1%).

c) TFR

Il contributo a carico dell'Azienda è subordinato alle seguenti condizioni:

- il lavoratore versi ad uno dei Fondi individuati con accordo sindacale (Arca o Generali o PreviBank o Previp) il proprio contributo minimo di cui all'art. 3 del presente accordo;
- qualora decida di versare il proprio TFR ad un fondo previdenziale, sia uno dei quattro Fondi individuati dal presente accordo.

Il contributo a carico dell'Azienda previsto dal presente accordo non è cumulabile con diversi contributi aventi analoghe finalità previsti da disposizioni legali o contrattuali collettive.

Resta ferma la facoltà del lavoratore di contribuire al Fondo anche in misura più elevata rispetto a quanto previsto al precedente comma.

In base alle vigenti norme di legge i lavoratori possono decidere di contribuire al Fondo anche con il solo TFR maturando, senza un'ulteriore contribuzione a proprio carico. In tal caso non hanno diritto al contributo a carico del datore di lavoro.

In caso di scelta tacita - attesa la presenza di più Fondi scelti con accordo sindacale - il TFR maturando, è trasferito al Fondo al quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'Azienda.

**Contribuzione aggiuntiva; contribuzione a favore delle persone fisiche fiscalmente a carico.**

L'Azienda o il dipendente iscritto hanno facoltà di versare al Fondo Pensione che lo prevede, una contribuzione aggiuntiva volontaria. Il versamento avviene con le stesse modalità previste per il versamento della contribuzione ordinaria.

Per le persone fiscalmente a carico per le quali i relativi dipendenti iscritti abbiano richiesto l'iscrizione al Fondo, la contribuzione avviene in cifra fissa (per un importo non inferiore a 500 euro l'anno), stabilita al momento dell'iscrizione. Tale cifra potrà successivamente essere variata una sola volta all'anno. La contribuzione graverà in via diretta sul relativo dipendente iscritto e sarà prelevata con le stesse modalità previste per il versamento della contribuzione ordinaria. La quota annuale di iscrizione prevista per i familiari iscritti al Fondo sarà a carico del dipendente.

**Art. 4 Modalità dei versamenti**

Il versamento al Fondo, a far tempo dalla data di adesione, avverrà su base mensile. Per ogni lavoratore saranno versati al Fondo gli importi relativi al contributo a carico dell'azienda, al contributo a carico del lavoratore ed al TFR maturando.

Il contributo a carico del lavoratore sarà trattenuto sulla retribuzione.

**Art. 5 Sospensione della contribuzione**

L'aderente ha facoltà di sospendere in ogni momento il versamento del contributo a suo carico. La facoltà di sospensione non riguarda il TFR maturando conferito al Fondo. In tale ipotesi l'Azienda sospenderà i versamenti a proprio carico dovuti al Fondo a titolo di contribuzione.

**Art. 6 Perdita dei requisiti di partecipazione**

Per tutti i lavoratori aderenti, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Azienda e quindi di perdita dei requisiti per la partecipazione al Fondo in base al presente accordo,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Multiple handwritten signatures]*

verranno meno l'applicazione dell'accordo medesimo ed i conseguenti obblighi contributivi ivi previsti.

Fermo quanto previsto dal Regolamento dei Fondi in materia di trasferimento e riscatto della posizione individuale, in caso di interruzione dell'attività lavorativa prima del raggiungimento dei requisiti pensionistici, l'aderente può richiedere il riscatto in capitale della posizione previdenziale senza alcun tipo di penale ovvero il trasferimento ad altra forma pensionistica, ovvero proseguire la partecipazione al Fondo su base individuale, anche in assenza di contribuzione.

#### **Art. 7 Portabilità**

Decorsi due anni dalla data di adesione ciascun lavoratore ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale maturata presso il Fondo ad altra forma pensionistica. In tal caso, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e non ha invece diritto del contributo a carico dell'Azienda, qualora non scelga i fondi di individuazione aziendale con accordo sindacale.

#### **Art. 8 Mancata adesione**

La mancata adesione al fondo non comporterà il riconoscimento sotto altra forma dei contributi a carico dell'Azienda stabiliti dal presente accordo neppure nell'ipotesi di adesione del lavoratore ad una diversa forma pensionistica complementare.

#### **Art. 9 Adesione collettiva al Fondo Aziendale**

Le parti convengono di aderire ai seguenti Fondi Pensioni:

- Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza;
- Fondo Pensione Aperto Previgien Global costituito da Assicurazioni Generali;
- Fondo Pensione Previbank.
- Fondo Pensione Previp, alle condizioni di cui all'art. 1 del presente accordo.

#### **Art. 10 Prestazioni del Fondo Pensione**

Il Fondo pensione aperto che darà attuazione alla forma pensionistica complementare dovrà erogare prestazioni nel rispetto dell'art. 11 del decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

L'entità delle prestazioni verranno determinate secondo i criteri della corrispettività e della capitalizzazione.

Il Fondo Pensione dovrà prevedere altresì la possibilità per l'aderente di richiedere l'erogazione della prestazione in forma di rendita vitalizia reversibile sul coniuge.

Il Fondo Pensione dovrà altresì prevedere la possibilità di erogare prestazioni accessorie per i casi di invalidità permanente totale, a seguito di scelta volontaria e su base individuale dell'aderente.

In caso di interruzione dell'attività lavorativa prima del raggiungimento dei requisiti pensionistici, l'aderente potrà richiedere il riscatto in capitale della posizione previdenziale senza alcun tipo di penale, (senza attendere i 48 mesi), il trasferimento ad altra forma previdenziale oppure proseguire la contribuzione al Fondo pensione aperto su base individuale.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left side, there are three vertical signatures. In the center and right, there are several larger, more complex signatures, some of which appear to be in cursive or stylized script. The signatures are scattered across the bottom of the page, below the main text.

Il Fondo dovrà prevedere almeno un comparto che contempili il diritto, quantomeno in caso di accesso alla prestazione pensionistica, alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione, anche al fine di consentire il conferimento del TFR maturando secondo la modalità tacita.

**Art. 11 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applicano le disposizioni del regolamento del fondo.

**Art. 12 Decorrenza e durata**

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto dalle parti.

**Art. 13**

Il predetto accordo espleta efficacia anche nei confronti delle società Claris Factor, Claris Leasing e Banca Italo Romena Italia.

**Art. 14**


A seguito della liquidazione del Fondo della ex Banca Popolare di Intra, gli iscritti al medesimo Fondo potranno, entro il 31 maggio 2012, iscriversi a uno dei fondi pensione individuati tra le parti con il presente accordo e optare per il trasferimento o per il riscatto della propria posizione.

Fermo restando che in caso di riscatto della posizione individuale perderà conseguentemente lo "status di vecchio iscritto" ad una forma di previdenza complementare.

Sia in caso di trasferimento della propria posizione che di opzione per il riscatto della posizione, i dipendenti attualmente iscritti al Fondo Pensione di Banca Popolare di Intra manterranno le condizioni contributive a carico dell'Azienda, con una contribuzione minima a carico del lavoratore pari all'1%.

A completamento delle operazioni di trasferimento o riscatto delle posizioni il Fondo Pensione Complementare per il personale di Banca Popolare di Intra sarà sciolto con conseguente comunicazione alla Covip entro il 31 dicembre 2012.

Conseguentemente all'armonizzazione della presente materia, i lavoratori iscritti al fondo Insieme Ras potranno esercitare l'opzione di passaggio ad uno dei fondi individuati dalle parti con il presente accordo entro il 31.12.2012. Solo in tal caso usufruiranno dell'aumento della contribuzione aziendale al 4,5% a partire dal settimo anno di permanenza cumulativo nelle forme di previdenza.




Le parti si danno atto che ai lavoratori entrati nel perimetro di Veneto Banca a seguito di acquisizione di sportelli di altre Banche sono applicate le previsioni in essere per i lavoratori di Veneto Banca stessa ove migliorative rispetto alle contribuzioni di provenienza, laddove gli stessi lavoratori non siano beneficiari dei privilegi di cui all'accordo sindacale del 7 febbraio 2008.


**Art. 15**

Entro il 30 giugno 2012 le Parti si incontreranno per la verifica della corretta applicazione del presente accordo.


VENETO BANCA SCPA




DIRCREDITO




FABI:



FIBA/Cisl:



FISAC/Cgil:



UILCA

